Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Giovedì, 17 giugno 1926** **Numero 139**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene **fatta richiesta.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. **I supplementi** straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del **conto** corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della **circolare 26 giugno 1924.**

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G Focola.* — Aquila: *F Agnelli.* — Arezzo: *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso **gli Uffici postali del Regno.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.30, in udienza solenne, Sua Eccellenza Don Juan Manuel Sainz, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia.

Roma, addì 16 giugno 1926.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

V Mostra zootecnica provinciale in Reggio Calabria.

Con decreto 7 maggio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno detto, al registro n. 7, Finanze, foglio n. 256, la Commissione provinciale zootecnica e la Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Calabria sono state autorizzate a promuovere in quella città nel mese di maggio 1926, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la V Mostra zootecnica provinciale.

Fiera di cavalli e bovini in Mantova.

S. E. il Capo del Governo con decreto 28 maggio 1926 ha autorizzato ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il comune di Mantova a promuovere la « Fiera di cavalli e bovini » che avrà luogo in Mantova nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1280.

LEGGE 27 maggio 1926, n. 962.
Conversione in legge del R. decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative alla costruzione del porto di Baia Averno e del bacino di carenaggio nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 209, che abroga il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 972, concernente l'approvazione delle concessioni relative alla costruzione del porto di Baia Averno e del bacino di carenaggio nel porto di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1281.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. 933.
Approvazione dello statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Veduto il nuovo testo di statuto organico deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nelle adunanze del 29 ottobre 1925 e del 29 aprile 1926;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, composto di 24 articoli, nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 45. — COOP.

Statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

TITOLO I.

Costituzione dell'Istituto, Consiglio di amministrazione, Comitato permanente e Collegio dei sindaci.

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita le assicurazioni sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero.

L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dal presente statuto organico.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, di regola, una volta al mese, su invito del presidente.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni, occorre l'intervento di almeno sei dei suoi componenti e le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Il presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal consigliere più anziano di carica, e, in caso di pari anzianità nella carica, dal più anziano di età.

Art. 3.

Le dimissioni dei componenti il Consiglio non hanno effetto prima che siano accettate con decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il non intervento a tre adunanze consecutive, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza del consigliere dall'ufficio, da dichiararsi previa comunicazione all'interessato, con decreto Reale nelle forme stabilite nell'art. 7 del decreto Reale 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473. Quando si verifichi la predetta assenza il presidente ne dà immediata comunicazione al Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate di regola ad uno dei suoi membri.

I verbali sono firmati, oltrechè dal segretario, dal presidente o da chi ne fa le veci e rimangono depositati presso il direttore generale.

Uno dei consiglieri, per turno, firma, insieme col direttore generale, gli atti che importino impegno legale per l'Istituto, tranne che il direttore generale stesso non sia stato autorizzato dal Consiglio a firmare da solo.

A cura del direttore generale sono comunicate entro dieci giorni al Ministro per l'economia nazionale tutte le deliberazioni del Consiglio che non riflettano accettazione o rifiuto di determinati rischi.

Art. 5.

In seno al Consiglio è costituito un Comitato permanente composto del presidente del Consiglio, che lo presiede, e di quattro consiglieri nominati dal Consiglio stesso. Il direttore generale è membro di diritto del Comitato.

I componenti del Comitato conservano l'ufficio per tutta la durata del Consiglio.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di tre almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio d'amministrazione ha anche le funzioni di segretario del Comitato.

Il Comitato permanente esamina gli affari da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio; ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna col suo parere, provvede agli impieghi dei fondi secondo le deliberazioni del Consiglio; delibera, in genere, sugli affari di sua competenza, secondo il presente statuto e il regolamento interno e su quelli che ad esso sono delegati dal Consiglio; prende, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio nella prima adunanza.

I componenti del Comitato sono retribuiti con medaglie di presenza e partecipazione agli utili nei limiti indicati dal secondo comma, lettera *a*), dell'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 6.

Il Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto le funzioni stabilite dall'art. 12 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, dagli articoli 5 e 13 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, e dall'art. 21 del presente statuto.

TITOLO II.

Direzione generale.

Art. 7.

Il direttore generale rappresenta l'Istituto, esegue le deliberazioni del Consiglio, dirige i servizi tecnici ed amministrativi.

Egli ordina le ispezioni e le verifiche; provvede per la destinazione e i trasferimenti degli impiegati; riferisce al Consiglio e al Comitato sugli affari di loro competenza; prende

i provvedimenti amministrativi urgenti riferendone, nella loro prossima adunanza, al Consiglio di amministrazione o al Comitato permanente secondo la rispettiva competenza; firma tutti gli atti e documenti rilasciati dall'Istituto, i quali però, quando importino impegno legale per l'Istituto stesso, e non sia stata rilasciata l'autorizzazione prevista dal penultimo capoverso dell'art. 4, devono essere firmati anche da un consigliere; provvede sulle spese, nei limiti dello stato di previsione, approvato dal Consiglio; dà il suo benestare alla scelta degli agenti locali e degli agenti produttori fatta dagli agenti generali; esercita in genere ogni attribuzione derivantegli dalla legge o dal presente statuto.

Il direttore generale è coadiuvato da uno o più vice direttori generali nominati dal Consiglio di amministrazione, che lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento.

TITOLO III.

Impiegati amministrativi e tecnici.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, nomina gli impiegati amministrativi e tecnici e ne stabilisce la categoria, il grado e lo stipendio.

Art. 9.

I rapporti fra Istituto e impiegati sono regolati da contratti d'impiego privato secondo l'art. 10 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Con la qualità di impiegato dell'Istituto sono incompatibili:

1° qualunque impiego pubblico o privato;

2° l'esercizio di qualsiasi professione, industria e commercio.

Possono essere consentite soltanto, con le modalità che saranno prescritte nel regolamento interno, quelle occupazioni o quelle prestazioni che siano conciliabili con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro e l'interesse dell'Istituto.

Art. 10.

Gli impiegati debbono stipulare con l'Istituto un contratto di assicurazione sulla vita.

L'assicurazione cui è obbligato l'impiegato deve essere preordinata allo scopo di assicurare a lui, alla scadenza di un termine, il pagamento di un determinato capitale o di una determinata rendita e di assicurare alla famiglia, in caso di morte prematura dell'impiegato, il pagamento di un capitale convertibile in rendita annua.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a stabilire nel regolamento interno le norme per l'assunzione degli impiegati nonchè i casi di rescissione o cessazione del rapporto d'impiego.

Il regolamento inoltre stabilirà le norme che riguardano:

a) l'assicurazione degli impiegati e le modalità del concorso dell'Istituto nel pagamento dei premi;

b) l'orario normale di ufficio;

c) il trattamento da accordarsi nei casi di assenza per malattia;

d) i congedi annuali;

e) le indennità di viaggi o di missione;

f) ogni altro rapporto concernente lo stato giuridico ed economico degli impiegati.

TITOLO IV.

Agenzie, sedi degli ispettori e personale produttore.

Art. 12.

In ogni Provincia debbono essere istituite uno o più agenzie generali.

Le agenzie generali sono concesse dal Consiglio di amministrazione in base ad un capitolato, e possono anche, per deliberazione del Consiglio stesso, essere gestite in economia.

Art. 13.

Gli agenti generali organizzano sul territorio loro assegnato la produzione ed amministrano il portafoglio servendosi di agenti locali, di produttori, e degli uffici, Enti o persone autorizzati ai termini dell'art. 11 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. Esercitano anche tutte le altre attribuzioni che siano loro affidate dall'Istituto.

Gli agenti generali rispondono degli agenti locali, dei produttori e delle altre persone che da essi dipendono o che comunque li coadiuvano.

Non sono dovute provvigioni per le proposte ricevute e trattate direttamente dall'Istituto.

Gli emolumenti spettanti agli agenti locali o produttori sono a carico delle agenzie generali dalle quali dipendono, e sono dovuti in misura non inferiore a quella stabilita dall'Istituto.

Art. 14.

Gli agenti generali devono istituire agenzie locali in tutti i capoluoghi di circondario e di mandamento, nonchè nei Comuni di qualche importanza, secondo le norme che saranno stabilite nei capitolati.

Essi nominano gli agenti locali e tutti i produttori previo assenso dell'Istituto.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione potrà, all'infuori della normale organizzazione costituita dalle agenzie generali, deliberare l'istituzione di agenzie speciali e autorizzare la nomina di speciali agenti e produttori, le une e gli altri alla diretta dipendenza della Direzione generale.

Art. 16.

I titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministero delle comunicazioni, i notai, i segretari ed impiegati comunali debbono, per l'esercizio delle loro funzioni di produttori dell'Istituto, mettersi in diretto rapporto con le agenzie generali e locali esistenti nella rispettiva circoscrizione.

Art. 17.

Le sedi degli ispettori e la loro rispettiva circoscrizione sono determinate dal Consiglio di amministrazione.

Gli ispettori vigilano sulla raccolta degli affari, sull'amministrazione del portafoglio e su tutte le funzioni in genere delle agenzie della rispettiva zona; promuovono lo sviluppo della produzione e vigilano sul servizio medico fiduciario.

TITOLO V.

Bilancio e riserve.

Art. 18.

L'esercizio dell'Istituto comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Per ogni esercizio si compila un bilancio finanziario e tecnico.

Art. 19.

Alla chiusura di ciascun esercizio sarà provveduto alla valutazione delle riserve matematiche corrispondenti alle polizze delle singole categorie di contratti di assicurazione in vigore alla chiusura dell'esercizio, secondo la classificazione che sarà fissata dalla Direzione generale.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le ipotesi demografiche e finanziarie per il calcolo delle riserve matematiche nonchè il piano di ammortamento delle spese di acquisizione.

Art. 20.

Gli immobili sono segnati in bilancio per il minore dei due prezzi di acquisto e di mercato, quest'ultimo determinato in base a stima da farsi alla fine di ogni triennio.

I titoli sono segnati in bilancio per il loro valore effettivo, non superiore al prezzo di compenso alla chiusura di ciascun esercizio.

Per i titoli redimibili, il valore di bilancio non deve mai superare il prezzo di rimborso.

Le eventuali plusvalenze di un esercizio, rispetto ai prezzi di bilancio dell'esercizio precedente, servono a costituire un fondo oscillazioni-valori, destinato a copertura di eventuali svalutazioni di esercizi successivi.

Art. 21.

Entro il 31 maggio d'ogni anno, il direttore generale sottopone il bilancio dell'esercizio precedente all'esame del Comitato permanente, il quale, entro il 15 giugno, lo presenta con una relazione al Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci, entro quindici giorni dalla comunicazione, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso, a cura del presidente dell'Istituto, al Ministero dell'economia nazionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Art. 22.

L'Istituto presenterà al Ministro per l'economia nazionale ogni quinquennio, in allegato al bilancio:

a) il confronto fra le frequenze osservate e le probabilità dei rischi presunte nel calcolo delle riserve matematiche;

b) il confronto fra il saggio di rendimento del patrimonio effettivamente realizzato e il saggio di interesse presunto nel calcolo delle riserve matematiche;

c) il confronto fra le spese di acquisto, di gestione del portafoglio e d'incasso dei premi e le entrate all'uopo disponibili.

Art. 23.

La riserva ordinaria, di cui all'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, sarà costituita coll'accantonamento di non meno del 10 per cento degli utili netti annuali.

Ogni prelevamento che venisse fatto da tale riserva dovrà essere reintegrato ed a tale effetto saranno, fino a concorrenza di tale prelevamento, devoluti alla riserva ordinaria tutti gli utili risultanti dai successivi bilanci, al netto della quota di partecipazione del 5 per cento prevista dal citato art. 15.

Art. 24.

Oltre alla riserva ordinaria sarà costituita una riserva di garanzia, per provvedere ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e delle frequenze dei sinistri nei confronti rispettivamente del saggio di interesse e delle probabilità presunte nel calcolo delle riserve matematiche.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti ed eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1282.

REGIO DECRETO 25 marzo 1926, n. 966.

Aggiunta al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2207, concernente il riordinamento della Regia scuola per le piccole industrie forestali di Pieve di Cadore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2207, concernente il riordinamento della Regia scuola per le piccole industrie forestali in Pieve di Cadore;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1875, concernente la istituzione della suddetta Scuola di Pieve di Cadore;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2207, viene completato con il seguente capoverso riportato nel R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1875:

« Salvo discarico, anno per anno, di quelle somme che saranno elargite dalla Provincia, dalla Camera di commercio e dai Comuni più interessati dei mandamenti di Pieve ed Auronzo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 68. — COOP

Numero di pubblicazione 1283.

REGIO DECRETO 24 maggio 1926, n. 988.

Trasformazione della Regia scuola professionale di Isernia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, art. 5, 1° comma;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto l'art. 8, 1° comma, del decreto predetto e l'art. 4, 2° comma, del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217;
Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1364;
Considerata la necessità di procedere alla trasformazione della Regia scuola professionale di Isernia, in Regia scuola industriale, al fine di dare all'istituzione medesima un ordinamento più adeguato ai bisogni del suo funzionamento e del suo sviluppo e, allo stesso tempo, più rispondente alle accresciute esigenze dell'industria locale;
Viste le deliberazioni degli Enti locali che concorrono al mantenimento della Scuola;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Isernia è trasformata in Regia scuola industriale, con gli scopi e con l'ordinamento di cui all'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1923, numero 2523.

Art. 2.

La Regia scuola industriale di Isernia comprende le seguenti sezioni, ciascuna a durata di corso quadriennale:
sezione maschile per la lavorazione del ferro battuto;
sezione maschile per la lavorazione del mobile;
sezione femminile per la lavorazione del merletto a tombolo, per il cucito ed il ricamo.

Art. 3.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono rispettivamente nell'officina per il ferro battuto e nei laboratori per il mobile e per i lavori femminili, annessi alla Scuola.

Art. 4.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, con obbligo d'insegnamento, di un insegnante, di due capi officina, di una maestra di laboratorio, di un segretario e di un bidello.
Con decreto Ministeriale saranno inoltre stabiliti gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Art. 5.

Al mantenimento della Scuola concorrono:
il Ministero della pubblica istruzione, con L. 94,260 (pari all'importo medio degli stipendi ed aumenti periodici del personale di ruolo e delle retribuzioni degli insegnanti incaricati);
il comune di Isernia, con L. 7687.50;
la provincia di Campobasso, con L. 12,031.25;
la Camera di commercio e industria di Campobasso, con L. 4343.75;
la Cassa di risparmio di Isernia, con L. 937.50,
all'infuori degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314; dei Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232; 8 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853, e del R. decreto-legge 21 marzo 1925, n. 363.
Il comune di Isernia resta obbligato, in seguito alle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento. Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento sull'istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 93. — COOP

Numero di pubblicazione 1284.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 968.
Contributo scolastico del comune di Bobbio

N. 968. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Bobbio, della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 22,846.71 a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1285.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 969.
Contributo scolastico del comune di Villanova sull'Arda.

N. 969. R. decreto 14 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Villanova sull'Arda, della provincia di Piacenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dello art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6279.84 col R. decreto 15 marzo 1914, n. 436, è elevato a L. 10,719.84 a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.

Numero di pubblicazione 1286.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 947.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie Bergamo-Lovere e Bergamo-Soncino.

N. 947. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tranvie Bergamo-Lovere e Bergamo-Soncino.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1287.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 948.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Rovereto-Riva.

N. 948. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Rovereto-Riva.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1288.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 949.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Dermulo-Fondo-Mendola.

N. 949. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Dermulo-Fondo-Mendola.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1289.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 964.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

N. 964. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1290.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 970.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Premio Gesualdo Clementi » presso la Regia università di Catania.

N. 970. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modifiche allo statuto della fondazione « Premio Gesualdo Clementi » presso la Regia università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1291.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 965.

Estensione della competenza per territorio del Collegio di probiviri per le industrie della carta e poligrafiche, in Firenze.

N. 965. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la competenza per territorio del Collegio di probiviri per le industrie della carta e poligrafiche, istituito in Firenze con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2430, viene estesa a tutto il territorio della provincia di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1292.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 967.

Soppressione del Collegio di probiviri per le industrie della carta e poligrafiche, in Pistoia.

N. 967. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene soppresso il Collegio dei probiviri per le industrie della carta e poligrafiche, istituito in Pistoia con R. decreto 24 settembre 1908, n. 411.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1293.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 971.

Erezione in Ente morale della Fondazione tenente Emilio Botto, a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti.

N. 971. R. decreto 11 aprile 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la « Fondazione tenente Emilio Botto », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

Numero di pubblicazione 1294.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 972.

Erezione in Ente morale della Fondazione generale Giuseppe Pennella, a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna.

N. 972. R. decreto 29 aprile 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la « Fondazione generale Giuseppe Pennella », costituita con l'offerta di L. 10,000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Gualdo Tadino (Perugia), di Poviglio (Reggio Emilia), di Città di Castello (Perugia), di Caltabellotta (Girgenti) e di Castrogiovanni (Caltanissetta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

MAESTA',

Nel febbraio del corrente anno, avendo l'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino, perduto, per dimissioni, oltre i due terzi dei suoi componenti, la provvisoria gestione della civica azienda veniva dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

Poichè la particolare situazione locale non consente la sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. cav. uff. Luigi Lacquaniti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia.

MAESTA',

L'atteggiamento assunto dall'Amministrazione comunale di Poviglio, ha contribuito a determinare una situazione molto grave e preoccupante, che ha già dato luogo a pubbliche manifestazioni.

Il Prefetto, ad evitare e prevenire i più gravi perturbamenti che l'ulteriore permanenza in carica della rappresentanza elettiva avrebbe potuto causare, ha dovuto sospenderla dalle funzioni, affidando ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

E poichè la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, data la tensione degli animi, non potrebbe avvenire senza gravi ripercussioni nell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poviglio, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Franco Fontanili è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Città di Castello, in provincia di Perugia.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Città di Castello, in seguito alle dimissioni rassegnate da 23 consiglieri sui 30 assegnati al Comune è venuto a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, sicchè il Prefetto, per assicurare la continuità dei servizi, ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Non essendo possibile, a causa delle particolari condizioni dell'ambiente locale, far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Città di Castello, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ugo Mercati è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltabellotta, in provincia Girgenti.

MAESTA',

In seguito alle dimissioni rassegnate da oltre due terzi dei consiglieri comunali di Caltabellotta, la provvisoria gestione del Comune è stata dal Prefetto affidata ad un suo Commissario.

Le speciali condizioni locali sconsigliano di far luogo, entro breve termine, alla convocazione dei comizi per la rinnovazione della rappresentanza elettiva, mentre occorre, d'altro canto, munire l'amministratore straordinario di poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere, con mezzi adeguati, alla soluzione di problemi di vitale importanza pel Comune, fra i quali il riassetto finanziario dell'Ente, e la riorganizzazione dei servizi sanitari e degli uffici comunali.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltabellotta, in provincia di Girgenti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ignazio Russo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 3 giugno 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrogiovanni, in provincia di Caltanissetta.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Castrogiovanni, sorta dalle elezioni dell'agosto del 1925, in seguito alle dimissioni del sindaco, degli assessori e di alcuni consiglieri, venne a trovarsi nella impossibilità di funzionare regolarmente; e poichè, d'altro lato, la ulteriore permanenza in carica di essa, data la mutata situazione locale, erasi resa insostenibile ed avrebbe potuto essere causa di perturbamenti dell'ordine pubblico, il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Accertamenti dal Commissario eseguiti, hanno rilevato il grave dissesto finanziario del Comune, determinato, anche, dalla mancata approvazione delle matricole delle tasse per l'esercizio in corso, sicchè la cassa comunale, per difetto di fondi, si trovava nella impossibilità di fronteggiare le più impellenti esigenze dell'Ente. Inoltre, irregolarità e abusi sono stati accertati nell'applicazione dei tributi locali e nella distribuzione dell'energia elettrica ai privati, mentre erano state tollerate inadempienze contrattuali da parte della ditta assuntrice del sollevamento meccanico dell'acqua potabile, e della pubblica illuminazione. Era stata trascurata altresì l'esecuzione di opere pubbliche già finanziate, alcune delle quali di carattere urgente, come la sistemazione delle strade e la fognatura delle vie interne.

In tale stato di cose non essendo possibile la reintegrazione in carica degli attuali amministratori, ed occorrendo porre riparo con mezzi adeguati al riassetto dell'azienda municipale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrogiovanni, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giovanni Rabito è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1926.

Sostituzione di un membro nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, concernente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294, col quale si è provveduto alla composizione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;

Vista la lettera in data 20 aprile 1926, con la quale il comm. ing. Carlo Francesetti di Torino, membro della suddetta Commissione, ha chiesto di essere sostituito nella Commissione stessa, per l'esame della controversia tra la Società anonima per la condotta d'acque potabili in Torino ed il comune di Torino;

Ritenuta l'opportunità di tale sostituzione;

Decreta:

Il gr. uff. ing. Arturo Galluppi è chiamato a sostituire il comm. ing. Carlo Francesetti nella Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, nominata con decreto Ministeriale 25 novembre 1925, per quanto riguardi l'esame e la decisione del ricorso presentato dalla Società anonima per la condotta d'acque potabili in Torino, contro il comune di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1926.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Druogno, di Taggia, di Bressanone e di Nova Levante.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il R. decreto 5 novembre 1925, col quale è stato nominato Regio commissario pel comune di Druogno il sig. Giuseppe Inglese;

Ritenuto che il predetto Commissario si è insediato il giorno 19 novembre 1925;

Ritenuto che la situazione locale non consente per il momento la convocazione dei comizi per la ricostituzione della ordinaria amministrazione;

Vista la legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Druogno sono prorogati di mesi tre a partire dal 19 febbraio 1926.

Novara, addì 16 febbraio 1926.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il proprio precedente decreto in data 2 marzo scorso, col quale vengono prorogati di tre mesi i poteri conferiti al Regio commissario di Taggia ing. Lorenzo Arrigo dal R. decreto 29 novembre 1925, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di quel Comune;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale, e 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Taggia, è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 3 giugno 1926.

Il Prefetto: BODO.

IL PREFETTO
DELLA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il R. decreto in data 17 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bressanone;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre successivo col quale fu prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale;

Ritenuto che non sono tuttora superate le cause che resero necessaria la proroga del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Considerato che il Consiglio comunale di Bressanone è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni e che pertanto il termine suddetto può essere ancora prorogato fino ad un anno;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bressanone è prorogato di altri sei mesi.

Trento, addì 16 marzo 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il R. decreto in data 2 novembre 1925, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Nova Levante;

Ritenuto che il Regio commissario non ha ancora potuto completare il riordinamento della finanza comunale e dei pubblici servizi e che, pertanto, si rende necessaria la proroga del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Nova Levante è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 24 febbraio 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 14 giugno 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE

A pagina 2511 della *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 1926 ed alla nona intestazione dell'elenco rettifiche di intestazione (1ª pubblicazione), la rendita di Giunta Paolo fu Bernardo, ecc., deve essere di L. 500 anzichè di L. 550 come è stata pubblicata in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 68.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 264 — Data della ricevuta: 19 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Turi Lionetto fu Francesco, per conto della Cappellania curata nella Chiesa collegiata di S. Croce sull'Arno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 12 giugno 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 131

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	77 43	Belgio	70 —
Londra	136 564	Olanda	11 325
Svizzera	541 67	Pesos oro (argentino)	25 58
Spagna	439 50	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 65	New-York	28 182
Vienna	3 975	Belgrado	50 50
Praga	83 50	Budapest	0 0398
Romania	11 —	Russia (cervonetz)	141 65
Dollaro canadese	28 10	Norvegia	6 205
Albania	5 30	Oro	543 78

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	69 675
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	41 —
	5.00 % netto	93 225
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 75

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a 16 posti gratuiti d'alunno di Fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già iscritti ad un corso universitario presso la Regia università di Pavia.

Il Consiglio d'amministrazione del Regio collegio Ghislieri in Pavia, veduto lo statuto organico del Regio collegio Ghislieri approvato col R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV, parte supplementare e modificato coi Regi decreti 14 maggio 1905, n. CXVII p. s., e 8 giugno 1905, n. CLV, p. s., e 18 aprile 1926, n. 758; veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII p. s., e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 7 maggio 1926, n. 431, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1926-1927 sono vacanti e da conferire mediante concorso sedici posti gratuiti d'alunno di Fondazione Ghislieri per studenti ammissibili o già inscritti ad un corso universitario nella Regia università di Pavia, per il conseguimento di una laurea, i quali dichiarino di accettare e s'impegnino ad osservare le norme vigenti per gli alunni del Regio collegio Ghislieri in Pavia.

II. — Gli esami di concorso per il conferimento di tali posti si terranno in Pavia, dopo il 15 ottobre p. v., in giorni da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della Regia università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati del giorno in cui avranno principio.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al giorno 19 agosto p. v. (giovedì), e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda, indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o Scuola universitaria cui sono iscritti o intendono iscriversi per detto anno accademico 1926-1927. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A) certificato di nascita e di cittadinanza italiana del concorrente;

B) certificato di nascita del padre; per l'ammissione si richiede che il padre sia nato in una delle Provincie lombarde — cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pa-

via, Sondrio — come erano costituite al momento della nascita o come sono ora costituite; oppure che il concorrente sia nato in una di dette Provincie, e il padre vi abbia domicilio debitamente riconosciuto almeno da venti anni, e vi tenga residenza;

C) certificato di nascita della madre;

D) a) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito, a primo scrutinio, (cioè non in sede di riparazione), nella prima o seconda sessione di esami, la licenza da un liceo o da un istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi nelle votazioni d'esame di licenza o nelle votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra;

b) per gli aspiranti che hanno compiuto il corso d'istruzione media, e superato i relativi esami, dopo l'entrata in vigore del Regio decreto 30 aprile 1924, n. 756: diploma o certificato di maturità dal quale risulti che l'aspirante ha superato l'esame di maturità con votazione media generale di almeno sette decimi nelle materie o gruppi di materie per detto esame e che le singole votazioni furono conseguite in sessione non di riparazione I candidati che intendano superare l'esame di maturità nella prossima sessione autunnale devono farne dichiarazione nella domanda d'ammissione al concorso, e potranno essere ammessi con riserva che entro il giorno precedente quello fissato per la prova scritta di concorso comprovino il risultato dell'esame di maturità, con le condizioni di cui sopra;

E) gli aspiranti già studenti iscritti in una università o istituto superiore dovranno presentare al rettore del Collegio, prima dell'ammissione al godimento del posto (e non più tardi del 30 novembre p. v.), un certificato comprovante d'aver superato gli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di facoltà o scuola cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti, conseguendo votazione media non inferiore a punti ventisette su 30, e per nessun esame a punti ventiquattro su 30: in difetto di questa prova non potranno conseguire il posto di alunno anche se classificati vincitori nel concorso, che per essi sarà ritenuto di nessun effetto, qualunque sia il motivo per cui risultino non superati detti esami, o non ottenuta la prescritta votazione media;

F) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a due mesi;

G) certificato di buona condotta (di data non anteriore a due mesi) rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne abituale residenza negli ultimi tre anni;

H) certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I) attestazione del sindaco sullo stato attuale di famiglia del concorrente; tale attestazione deve comprovare:

a) essere il concorrente in tanto ristretto condizioni economiche da non potere a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere nè proseguire gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune ed altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L) attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita, e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M) dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò saranno sottoposti ad una visita medica nel giorno precedente gli esami da parte di un sanitario da designarsi dal Collegio.

Avvertenze. — La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 177 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte terza) annesso al testo della legge sulle tasse di bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; i documenti dovranno essere debitamente legalizzati se rilasciati da autorità non comprese nella giurisdizione del Tribunale di Pavia.

Esami.

VI. — Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esso però sono ordinate in guisa che, pur avendo come base i vigenti programmi d'esame di maturità per i provenienti dal liceo classico o dal liceo scientifico (vedi R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473, cap. V e VII) diano modo più particolarmente di giudicare la cultura del candidato e la maturità del suo ingegno allo scopo di accertare le singolari attitudini e la effettiva preparazione agli studi superiori.

La prova scritta consisterà per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana, scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta resteranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario della lingua italiana.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso alle prove orali il concorrente che sia classificato con votazione di insufficienza nella prova scritta.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di lettere e filosofia: nei tre esami di storia generale (compreso le nozioni fondamentali di storia delle istituzioni, della letteratura italiana e dell'arte), di filosofia e di latino, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di uno o più brani di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato sulla storia della letteratura, e, in genere, della civiltà Romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali o nelle scienze fisiche e naturali, oppure alla Scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, scienze naturali (botanica, zoologia e fenomeni biologici più notevoli) e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in scienze fisiche e matematiche, o in chimica, oppure per il biennio propedeutico alle scuole d'ingegneria o architettura (sempreché questo biennio figuri tra i corsi professati nella Regia università di Pavia): nei tre esami di matematica, di fisica e di storia generale (come sopra), con facoltà di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia ed economia politica.

Inoltre il candidato potrà essere sottoposto ad una discussione orale sul tema da lui svolto come prova scritta.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali, o che durante una prova scritta si ritiri, è dichiarato escluso dal concorso.

VII. — Ognuna delle prove di concorso sarà classificata con punti di insufficienza o di merito, dal minimo di zero al massimo di dieci; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso sarà aggiunta per ogni concorrente la votazione media generale da lui conseguita nell'esame di maturità (oppure nell'esame di licenza dal liceo o dall'istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame): risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso Per essere incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti trentacinque su cinquanta.

Per l'anno accademico 1926-1927 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di sedici posti di Fondazione Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio di amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re; per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della Regia università di Pavia per l'anno accademico 1926-1927.

Pavia, 29 maggio 1926.

Il presidente: avv. Francesco Panigatti.

Il segretario: A. Crespi-Reghizzi.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.